



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 166/2026

nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n. 69894 promosso da:

M. C., C.F. OMISSIS, elettivamente domiciliato in Noto (SR), in via G. Puccini n. 70, presso lo studio dell'avv. Paolo Albanese, che lo rappresenta e difende per mandato in atti

Contro

INPS, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana G. Norrito, dall'avv. Francesco Gramuglia e dall'avv. Francesco Velardi

letti gli atti;

udite le parti come da verbale dell'udienza pubblica del 29 aprile 2026

FATTO

I)- Con l'atto introduttivo del giudizio il ricorrente M. C. ha premesso:

a)- di essere stato appartenente al Corpo della Guardia di Finanza nel grado di Appuntato Scelto, cessato dal servizio per invalidità assoluta e permanente il 12.04.2017, posto in quiescenza dal 13.04.2017;

2)- l'INPS, Direzione Provinciale di Siracusa, nel liquidare il relativo trattamento pensionistico, ha erroneamente applicato l'aliquota di rendimento di cui all'art. 44 del D.P.R. 1092/1973, prevista per il personale civile, anziché quella di cui all'art. 54 comma 1 della medesima normativa riguardante il personale militare per la parte dell'assegno calcolata con il sistema retributivo, ovvero relativamente alla contribuzione acquisita (cd. servizio utile) fino al 31.12.1995, pari ad anni 13 e mesi 4;

3)- L'INPS, malgrado la diffida extragiudiziale, non ha provveduto al ricalcolo corretto della pensione.

Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto che per il personale militare si prevede l'applicazione dei "coefficienti di rendimento" di cui all'art. 54 del D.P.R. 1092/1973, collocato al Titolo III, Capo II; sul punto, ha richiamato la sentenza n. 1/2021/QM e soprattutto la sentenza n. 12/2021/SR/QM/SEZ, che ha statuito che: *"la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2.44% per ogni anno utile"*.

Il ricorrente ha quindi chiesto di accertare e dichiarare il diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico, previa applicazione, per il periodo pensionistico calcolato con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973,

con decorrenza dal 13.04.2017 con conseguenti statuizioni condannatorie a carico dell'INPS.

II)- L'INPS in memoria di costituzione ha dedotto che al ricorrente non spetta il ricalcolo, poiché è stata già pronunciata sentenza n. 145/2021 di questa Sezione, che ha respinto la domanda circa l'applicazione dell'art. 54 DPR 1092/1973. Sulla domanda si è quindi formato il giudicato.

L'INPS ha aggiunto che per la rideterminazione di tale trattamento pensionistico ogni competenza è riservata all'Amministrazione datrice di lavoro. In questo contesto l'ente previdenziale riveste esclusivamente la qualità di ordinatore secondario di spesa.

L'INPS ha conclusivamente chiesto il rigetto del ricorso.

III)- Con memoria di replica del 24 novembre 2025 la parte ricorrente ha contestato l'eccezione di giudicato formulata dall'INPS, evidenziando che fra il presente giudizio e quello definito con la sentenza n. 145 del 2021 c'è diversità di petitum. Infatti, il primo ricorso, sul quale è stata pronunciata la citata sentenza, chiedeva l'applicazione dell'aliquota fissa del 44%, mentre il ricorso di cui all'odierno giudizio chiede l'applicazione del coefficiente annuo del 2,44%. In sostanza, si tratta di una diversa causa petendi, essendo le domande ontologicamente diverse: il precedente giudizio concerneva la spettanza dell'aliquota fissa del 44%, mentre in questo processo si controverte sulla corretta applicazione del coefficiente annuo, introdotto dalle SS.RR. con la sentenza 12/2021, che è successiva al giudizio del 2021.

IV)- All'udienza del 29 aprile 2026, udite la parti, come da verbale, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c.

DIRITTO

Il ricorso va respinto.

Il Giudice osserva che è meritevole di accoglimento l'eccezione preliminare di giudicato formulata dall'INPS, atteso che con sentenza n. 145 del 2021 di questa Sezione, divenuta definitiva prima dell'avvio della presente controversia (iscritta al n. 69894 il 6 maggio 2025) un altro Giudice Monocratico ha respinto analogo ricorso proposto dal M e iscritto al n. 65540.

In particolare, va rilevato che nel citato giudizio n. 65540, definito con la summenzionata sentenza n. 145 del 2021, il M

ha agito per la riliquidazione della pensione ai sensi degli artt. 44, comma 2, e 54 del DPR n. 1092/1973. In particolare, come risulta dalla summenzionata sentenza n. 145 del 2021, in quel giudizio il ricorrente ha chiesto: *“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente: 1) al corretto computo dell'ammontare dell'aliquota, secondo il criterio fissato dall'art. 44, secondo comma, DPR n. 1092/1973 in luogo dell'arbitraria procedura contabile quindicesimale; 2) alla corretta applicazione dell'aliquota del 44%, ex art. 54 D.P.R. n. 1092/1973, in luogo dell'errata applicazione dell'aliquota del 35%, ex art. 44, primo comma, dello stesso TU del 1973; 3) all'applicazione del beneficio compensativo di cui all'art 3,*

comma 7, del D. Lgs 165/1997 e conseguentemente ordinare che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, - in persona del legale rappresentante p.t, provveda alla riliquidazione della pensione [...] tenendo conto: del corretto computo dell'ammontare dell'aliquota, secondo il criterio fissato dall'art.44, secondo comma, DPR n. 1092/1973; della corretta applicazione dell'aliquota del 44%, ex art. 54 D.P.R. n.1092/1973; dell'applicazione del beneficio compensativo di cui all'art 3, comma 7, del D.Lgs 165/1997. con ogni ulteriore diritto a favore del ricorrente compreso il. riconoscimento, la liquidazione e pagamento degli arretrati, degli interessi e la rivalutazione monetaria come, per legge dal dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari per il presente giudizio.”

Il Giudice nella sentenza n. 145 del 2021 ha puntualmente rilevato che: “Nel merito, il presente giudizio verte sull’applicabilità al ricorrente dell’art. 54 D.P.R. 1092/1973 unitamente all’art. 44, comma 2, D.P.R. 1092/1973 e dell’art. 3, comma 7, d.lgs. 165/1997”.

Nello specifico il precedente Decidente ha osservato che: “Il ricorrente non si duole dell’avvenuta applicazione nei suoi confronti del d.lgs. n. 503 del 1992 e della legge n. 335 del 1995, ossia dell’avvenuta determinazione della pensione secondo il c.d. sistema misto, retributivo per le anzianità maturate al 31/12/1995 e contributivo per quelle maturate dopo la suddetta data, ma contesta il fatto che per la determinazione di quella parte della pensione calcolata con il sistema retributivo l’aliquota di rendimento sia stata individuata con riferimento all’art. 44, comma 1 del D.P.R. n. 1092/1973, anziché all’art. 44 comma 2 e 54

comma 1 dello stesso D.P.R., quest'ultimo riguardante il personale militare.

La materia del contendere verte, quindi, sui “coefficienti di rendimento” applicati dall'I.N.P.S. alla c.d. quota A, rispettivamente per l'anzianità maturata sino al 31.12.1992 (tenendo come base di computo l'ultima retribuzione) e per quella maturata successivamente al 31.12.1992 e sino al 31.12.1995 (tenendo a base di computo la media delle retribuzioni degli ultimi anni, 10 o più, cfr. art. 7, L. n. 503/1992).

[...] Va dato atto che sulla corretta applicazione dell'art 54 del DPR 1092 del 1973 si sono registrati diversi orientamenti che hanno, per l'appunto, chiamato le SS.RR. della Corte dei conti a dirimere il suddetto contrasto giurisprudenziale con la sentenza n. 1 del 4 gennaio 2021”.

Il Giudice nella sentenza n. 145 del 2021 ha dunque concluso nel senso che: “Alla luce di tali coordinate ermeneutiche e delle argomentazioni ivi contenute, applicate al caso di specie in cui il ricorrente vanta, per l'appunto, un'anzianità di servizio al 31.12.1995 inferiore ai 15 anni, è da escludere che il ricorrente possa pretendere sulla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo l'applicazione dell'aliquota del 44% di cui all'art. 54, seppur con la riduzione di cui all'art. 44, comma 2 del D.P.R. n. 1092/1973. [...].

A conferma della non divisibilità della prospettazione del ricorrente va, peraltro, richiamato il dettato dell'art. 54 comma 9

[...].

Nell'odierno giudizio il ricorrente ha puntualmente indicato il seguente oggetto: *“rideterminazione/riqualificazione del trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 comma 1 del D.P.R. 1092/1973, per la parte dell'assegno calcolata con il sistema retributivo, con corresponsione dei relativi arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo”*.

Il ricorrente ha evidenziato che: *“[...] riguardo alle anzianità acquisite anteriormente al 31.12.1995, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data, per quanto concerne il personale militare, detto calcolo prevede l'applicazione dei “coefficienti di rendimento” di cui all'art. 54 del D.P.R. 1092/1973, collocato al Titolo III, Capo II Personale militare. Ora, nel corso degli ultimi anni, si sono registrati diversi orientamenti in merito alla corretta applicazione del citato art. 54. Al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale insorto sul punto, sono intervenute le SS.RR. delle Corte dei conti le quali, pronunciandosi in sede di nomofilachia, con la sentenza n. 1/2021/QM/PRES-SEZ, depositata in data 04.01.2021”*.

L'elemento di novità rispetto al precedente ricorso è rappresentato dal fatto che il ricorrente ha invocato in suo favore la sentenza n. 12/2021/SR/QM/SEZ, depositata in data 9 settembre 2021, con la quale le medesime SS.RR. hanno statuito che la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare,

cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2.44% per ogni anno utile.

Si tratta, allora, di verificare se tra i due giudizi, cioè quello odierno e il n. 65540, definito con la sentenza n. 145/2021, vi sia la coincidenza di *petitum* e *causa petendi* così da determinarsi l'inammissibilità dell'odierno ricorso in conseguenza di giudicato.

L'odierno Decidente osserva che, come emerge sia dallo stralcio della sentenza n. 145 del 2021 sia dallo stralcio del ricorso introduttivo dell'odierna controversia sopra riportati e dalla lettura complessiva degli atti, entrambi i giudizi sono stati finalizzati alla rideterminazione del trattamento pensionistico alla luce del combinato disposto dell'art. 44 e dell'art. 54 del DPR 1092/1973, tant'è che vengono invocate le medesime disposizioni normative con riguardo al trattamento pensionistico dei militari.

Nel giudizio n. 65540, però, il ricorrente ha formulato un'interpretazione che mirava ad estendere alla sua vicenda i principi posti dalla SS.RR. n. 1/2021; tale prospettiva non è stata condivisa dal Giudice, che con la sentenza n. 145/2021 ha ritenuto che dalla sentenza delle SSRR n. 1/2021 non potesse desumersi un'applicazione favorevole al M.

Questo Giudice osserva che, effettivamente, con la sentenza n. 12/2021 le Sezioni Riunite sono pervenute a un'ulteriore e diversa

interpretazione nel senso che è stata riconosciuta un'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile antecedente al 31 dicembre 1995. Tale pronuncia delle SSRR è tuttavia successiva alla sentenza n. 145/2021, che, non essendo stata impugnata, è passata in giudicato.

Bisogna allora verificare se il sopravvenuto orientamento giurisprudenziale espresso nella pronuncia n. 12/2021 delle SS.RR., invocato dal ricorrente nella presente controversia, possa determinare una diversità di *petitum* o di *causa petendi*, così da evitare gli effetti preclusivi del giudicato.

La questione deve essere risolta in senso negativo per il ricorrente alla luce del principio giurisprudenziale condiviso da questo Giudice, secondo cui: *"L'introduzione di un nuovo orientamento giurisprudenziale non è configurabile quale jus superveniens e, quindi, non può implicare alcuna modifica della situazione di diritto, incidente sui presupposti del rapporto obbligatorio o sulla sua regolamentazione, capace di superare il giudicato"* (ex plurimis, Cass. Sez. Lav. , Ordinanza n. 27631 del 16/10/2025).

Da ciò consegue che un indirizzo giurisprudenziale sopravvenuto non è assimilabile a *ius superveniens* e, comunque, non può incidere su fattispecie ormai definite con sentenza passata in giudicato, come nella vicenda in oggetto.

Al fine di evitare la formazione del giudicato, dunque, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la sentenza n. 145 del 2021, tanto più che, come ammesso dallo stesso nella memoria del 14 novembre 2025, all'epoca la questione non risultava ancora risolta dal diritto vivente.

In considerazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 145 del 2021, tenuto conto della coincidenza del *petitum* e della *causa petendi* fra il presente giudizio e quello definito con la sentenza n. 145 del 2021 di questa Sezione, il ricorso odierno va respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché M. C. va condannato al pagamento -in favore dell'INPS, in persona del legale rappresentante- delle spese di lite quantificate in euro 450 (quattrocentocinquanta/00) oltre accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

-rigetta il ricorso;

-condanna M. C., al pagamento -in favore dell'INPS, in persona del legale rappresentante- delle spese di lite quantificate in euro 450 (quattrocentocinquanta/00) oltre accessori di legge;

-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza;

dispone che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all'oscuramento delle generalità del ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.

Così deciso in Palermo, il 29 aprile 2026

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Visto l'art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti..

Palermo, 29 aprile 2026

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Depositato nei modi di legge

Palermo, 26 giugno 2026

Pubblicata il 30 giugno 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di M. C., C.F. OMISSIS, nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 30 giugno 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

